## REGOLAMENTO (CEE) N. 3870/92 DELLA COMMISSIONE

#### del 30 dicembre 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 (4), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 (%);

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio ('); che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio (8);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92 (10);

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 (12), il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio (13), consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione (14) ha limitato la validità del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 al 30 giugno 1993;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (15), sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (16);

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

<sup>(\*)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (\*) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17. (\*) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1. (\*) GU n. L 179 del 30. 7. 1992, pag. 120. (\*) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1. (\*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11. (\*) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18. (\*) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.

GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15. GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.

GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

<sup>(1°)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9. (1°) GU n. L 113 del 21. 5. 1986, pag. 21. (1°) GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17. (1°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (1°) GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione (¹) che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/92 (²), l'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 è stato abrogato; che pertanto la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, subito dopo la sua fissazione, unica-

mente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da accordare per 100 chilogrammi di prodotto; che detto aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 deve essere direttamente convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono utilizzati valido il giorno dell'identificazione,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29. (²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

# **ALLEGATO**

# Importi dell'aiuto

### Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term.	3° term. 4	4° term. 5	5° term.
Piselli utilizzati:			·			
— in Portogallo	11,290	11, <del>44</del> 8	11,606	11,764	11,764	11,764
— in un altro Stato membro	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824
		1,				
Fave e favette utilizzate:		-				
- in Portogallo	11,290	11,448	11,606	11,764	11,764	11,764
- in un altro Stato membro	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824

# Prodotti destinati all'alimentazione animale:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term.	3° term. 4	4° term.	5° term.
A. Piselli utilizzati:						
- in Portogallo	11,306	11,464	12,083	12,548	12,764	12,764
— in un altro Stato membro	11,306	11,464	12,083	12,548	12,764	12,764
B. Fave, favette utilizzate:		÷				
- in Portogallo	11,306	11,464	12,083	12,548	12,764	12,764
— in un altro Stato membro	11,306	11, <del>4</del> 64	12,083	12,548	12,764	12,764
C. Lupini dolci utilizzati:				٠		
- in Portogallo	13,586	13,586	14,202	14,612	14,900	14,900
— in un altro Stato membro	13,586	13,586	14,202	14,612	14,900	14,900